

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 319

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 gennaio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 199/11

Roma, 12 GEN. 2011

Le Preside

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011.

Con i rispettivi

Luigi

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INTRODUZIONE

L'attenzione dell'Unione Europea per le Infrastrutture Critiche è nata nel 2004 in seguito agli attacchi terroristici di Madrid; il Consiglio Europeo del giugno 2004 ha chiesto la preparazione di una strategia globale per incrementare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello europeo in caso di attentati terroristici che coinvolgono le Infrastrutture Critiche.

La strategia delineata dalla Commissione europea, e in particolare dalla Direzione Generale Giustizia Libertà e Sicurezza, è estrinsecata nel programma EPCIP (*European Programme for Critical Infrastructure Protection*), che comprende varie iniziative finalizzate a migliorare la protezione delle Infrastrutture Critiche, ed espone le misure previste dalla Commissione ai fini dell'individuazione e della designazione delle Infrastrutture Critiche Europee e della valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Il programma EPCIP individua un approccio *all hazard* e considera, quindi, tutti i tipi di minaccia, da quelli naturali a quelli legati alle attività antropiche, sia come incidenti occasionali che come attacchi terroristici deliberati. Il ruolo fondamentale che queste infrastrutture svolgono per garantire la qualità della vita dei cittadini, infatti, fa sì che un eventuale attacco che comporti un fuori servizio prolungato di queste infrastrutture - quale quello che si avrebbe mediante un attacco non convenzionale - avrebbe un impatto sulla società che andrebbe ben oltre gli effetti immediati dell'attacco stesso.

Fra le iniziative del programma EPCIP, nel dicembre 2006 è stata proposta la Direttiva (poi divenuta 114/2008/CE), relativa all'individuazione e alla designazione delle Infrastrutture Critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

La Direttiva 114/08/CE è stata approvata formalmente dal Consiglio dei Ministri di Giustizia e Affari Interni l'8 dicembre 2008 e pubblicata sulla G.U. europea del 23 dicembre 2008.

La Direttiva fornisce le seguenti definizioni:

1. «infrastruttura critica» (IC): un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;

2. «infrastruttura critica europea» o «ECI»: un'infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza dell'impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture.

Si evidenzia che l'attenzione è rivolta alle IC in quanto sistemi o reti di sistemi che garantiscono un servizio alla popolazione. La garanzia della continuità della qualità della vita del cittadino si caratterizza quindi come la continuità di un ventaglio di differenti "Qualità del Servizio" offerte alla popolazione (e quindi al Sistema Paese) dai vari operatori pubblici o privati di servizi o di produzione di beni. L'analisi della criticità di una infrastruttura viene operata, secondo la direttiva, sulla base di una valutazione di impatto e non sulla base di una analisi del rischio (attività prettamente inerente l'operatore e/o le autorità competenti alla protezione). In questo senso la direttiva 114/08 è altamente innovativa ed esprime una visione estremamente moderna del problema, visione peraltro mutuata anche dal lungo "cammino" scientifico e strategico operato dagli USA. La valutazione di impatto segue, secondo la direttiva, una procedura basata sulla valutazione delle conseguenze del disservizio causato dal guasto o dalla distruzione dell'infrastruttura: tali conseguenze vengono valutate sul settore di appartenenza dell'infrastruttura (effetto escalation) e su tutte le attività del Paese (effetto domino). Le metriche prescelte per la valutazione dell'impatto sono 5:

1. Vittime
2. Effetto economico riferito al PIL
3. Sofferenza fisica della popolazione
4. Perturbazione della vita quotidiana della popolazione
5. Perturbazione della fiducia della popolazione nelle istituzioni

Le ultime tre vengono misurate del livello di severità e del numero di individui coinvolti.

Sulla base di una scelta strategica rispondente al principio di proporzionalità e alla sovranità e autonomia degli Stati Membri dell'Unione, la 114/08 opera uno "sforzo" normativo in merito alla "individuazione" delle IC, e indica gli adempimenti da richiedere a tali IC una volta designate come ICE (IC Europee). In particolare, è richiesta la verifica, da parte dello Stato di appartenenza, dell'esistenza di un Piano della Sicurezza dell'Operatore (PSO) della ICE e di un Responsabile della Sicurezza.

Il recepimento della Direttiva 114/2008/CE è oggetto di delega al Governo nella Legge Comunitaria 2009 del 4 giugno 2010 n. 90, pubblicata sulla G.U. del 25 giugno 2010 n. 146.

Il Decreto si propone di normare gli aspetti di individuazione e protezione delle Infrastrutture Critiche Europee secondo la Direttiva 114/2008/CE. Esso rimanda a successivi appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di una "*struttura responsabile*". incardinata all'interno della PCM, con incarichi di coordinamento delle attività tecnico-scientifiche per l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività connessa, anche a livello Comunitario. Si attribuiscono invece al NISP le funzioni direttive e di controllo, con il compito di concertare direttive interministeriali e di controllare le attività riguardanti l'individuazione, la designazione e la protezione delle ICE.

Sommario degli articoli:

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Tutela delle informazioni sensibili

Articolo 4 – Struttura responsabile e nucleo interministeriale

Articolo 5 – Individuazione settoriale

Articolo 6 - Individuazione di potenziali ICE

Articolo 7 - Individuazione delle ICE

Articolo 8 - Designazione delle ICE

Articolo 9 – Termine del processo e periodico riesame

Articolo 10 – Comunicazioni concernenti le ICE

Articolo 11 – Responsabili della protezione

Articolo 12 – Adempimenti per la protezione

Articolo 13 – Punto di contatto nazionale

Articolo 14 – Direttive del nucleo interministeriale

Articolo 15 – Altri adempimenti

Articolo 16 – Disposizioni finali e copertura finanziaria

Articolo 17 – Entrata in vigore

All. A - Elenco dei sotto-settori dei settori energia e trasporti

All. B - Indicazioni per la predisposizione del Piano di Sicurezza dell'Operatore

L'art. 1 definisce l'oggetto del presente decreto.

In particolare nell'art. 1 si specifica che nel testo del decreto sono descritte le procedure per l'individuazione e la designazione di infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. Per quanto riguarda la definizione dei sotto-settori dei settori energia e trasporti si fa rimando all'allegato A al decreto.

Viene specificato che le procedure descritte nel decreto riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che sono site nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, e che l'Italia ha interesse a far designare ICE.

Si stabilisce anche che il decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e Trasporti ed enti vigilati, né quelle del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si specifica inoltre che il decreto non modifica le disposizioni vigenti in relazione alle situazioni di emergenza che sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali, a ciò preposte e dai singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui è attribuita tale competenza.

Si specifica inoltre che gli adempimenti relativi alla protezione delle ICE, previsti dal decreto, non sono sostitutivi di quelli già stabiliti da disposizioni in vigore ma sono da ritenersi integrativi.

Si afferma infine che gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati non sono modificati dal decreto.

L'art. 2 introduce le definizioni, integrando quelle utilizzate dalla Direttiva 114/08/CE con altre definizioni funzionali alla delineazione dell'assetto nazionale in ambito Infrastrutture Critiche.

L'art. 3 regola l'attribuzione dell'adeguata classifica di segretezza, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124 del 3 agosto 2007 e relative disposizioni attuative, alle informazioni sensibili relative alle IC, nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE. In particolare, si fa richiamo al regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea. Si richiama inoltre l'obbligo di garantire che l'accesso alle informazioni con classifica superiore a riservato sia consentito solo a persone in possesso di Nulla Osta di Segretezza nazionale ed UE adeguato.

Si stabilisce inoltre che tutte le informazioni utili ai fini della salvaguardia degli utenti e di soggetti che a qualunque titolo prestano attività nell'IC debbono essere portate conoscenza degli stessi indipendentemente dalla classifica di segretezza.

L'art. 4 introduce le strutture istituzionali investite di responsabilità decisionali e operative in materia di Infrastrutture Critiche.

In particolare, il decreto specifica che, per le attività inerenti il decreto stesso, sono chiamati a far parte del NISP (Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione) i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed Enti vigilati, per il settore trasporti.

Inoltre, l'articolo definisce una "*struttura responsabile*", da individuarsi con appositi decreti, anche di modifica del DPCM 22 luglio 2002, tra gli Uffici della PCM. La struttura ha compiti di supporto al NISP per le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea. Si osserva che, con OPCM 3836 del 30 dicembre 2009 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile", è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Segreteria di Coordinamento Interministeriale delle attività nazionali, anche in consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, alle dipendenze funzionali del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale Segreteria di Coordinamento Interministeriale per le Infrastrutture Critiche sta attualmente svolgendo i compiti attribuiti in base all'art. 4 del decreto alla *struttura responsabile*.

Per gli aspetti di difesa civile il NISP deve acquisire il preventivo parere del Ministero dell'interno (che si avvale, a tal fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, costituita con proprio decreto), mentre per quelli connessi con le attività ed i

compiti di protezione civile, il preventivo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si stabilisce inoltre che i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e Trasporti, nonché il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri possano designare nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attività della *struttura responsabile* in ordine agli aspetti di propria competenza.

L'art. 4 stabilisce inoltre che ai componenti del NISP e della commissione tecnica interministeriale non sono corrisposti compensi, né rimborsi spese.

L'art. 5 attribuisce alla *struttura responsabile*, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed Enti vigilati, per il settore trasporti, il compito di determinare il limite percentuale del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere potenzialmente critica. L'individuazione delle infrastrutture potenzialmente critiche a livello europeo, in base al criterio di valutazione settoriale di cui sopra, è responsabilità del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti.

L'art. 6 riguarda l'individuazione delle potenziali Infrastrutture Critiche Europee e stabilisce i criteri di valutazione intersettoriali, attribuendo alla *struttura responsabile* il compito di esaminare e valutare le infrastrutture individuate ai sensi dell'art.5 e, applicando i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, determinare le potenziali ICE. L'articolo stabilisce che ogni infrastruttura individuata ai sensi dell'art. 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. A tal fine, sono introdotti i criteri di valutazione intersettoriali, che risultano applicabili in modo trasversale a tutti i settori. Inoltre, si specifica come per le candidate ICE debbano essere esaminate e valutate diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilità di alternative, delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino della funzionalità.

Si stabilisce quindi che il Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione, in base alla definizione di ICE di cui all'art. 2 comma 1 lettera e), su proposta della *struttura responsabile*,

tenendo anche conto, per quanto possibile, delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determini, in linea di massima, i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali l'infrastruttura è definita potenzialmente critica.

Infine, si stabilisce che la struttura responsabile individui le potenziali ICE, applicando i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi dell'art.5.

L'art. 7 riguarda le procedure di individuazione delle potenziali Infrastrutture Critiche Europee, che vengono svolte dalla *struttura responsabile*. In particolare, la *struttura responsabile* è incaricata di:

- curare i rapporti e le comunicazioni con gli altri Stati Membri e, dove necessario, con la Commissione europea, in merito all'individuazione di potenziali ICE sia nel territorio nazionale sia nel territorio di altri Stati Membri, tenendo informato il NISP;
- condurre con i rappresentanti di tali altri Stati Membri, insieme al Ministero degli Affari esteri, dell'interno e della difesa, nonché ai Dipartimenti Informazioni per la sicurezza e della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri discussioni bilaterali o multilaterali, per verificare l'effettiva criticità delle infrastrutture individuate come potenzialmente critiche e di interesse per il Paese, tenendo informato il NISP;
- informare, su richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'art. 4 comma 5 che ritenga di esserne interessata, la Commissione europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o multilaterali riguardo ad una o più infrastrutture ubicate nel territorio di un altro Stato membro, che non ne ha comunicato l'individuazione.

L'articolo stabilisce che le infrastrutture per le quali i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale stabiliti nel corso delle discussioni bilaterali o multilaterali, siano individuate come ICE.

Si stabilisce che la Commissione europea può partecipare alle discussioni bilaterali o multilaterali, senza avere accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura.

La *struttura responsabile* è inoltre tenuta ad informare annualmente la Commissione del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriali.

L'art. 8 riguarda la designazione delle Infrastrutture Critiche Europee, e stabilisce che la *struttura responsabile* proponga al NISP le infrastrutture individuate ai sensi dell'art. 7 comma 3 come candidate per la designazione come ICE. Il NISP, qualora convenga sull'opportunità della designazione, inoltra la proposta di designazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, cui compete la designazione. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124 del 3 agosto 2007. L'articolo stabilisce inoltre che la *struttura responsabile* provveda ad elaborare un'intesa con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'art. 7 comma 3. L'accordo viene raggiunto di concerto con i Ministeri degli Affari esteri, dell'interno e della difesa e con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, informato il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti.

L'art. 9 stabilisce i termini di completamento del processo di individuazione e designazione delle ICE, fissando la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione al 12 gennaio 2011; è inoltre previsto un riesame quinquennale del processo.

L'art. 10 riguarda le comunicazioni concernenti le ICE, e stabilisce che l'informazione relativa alla designazione di una ICE sia inoltrata dalla *struttura responsabile* esclusivamente agli Stati membri con cui è stato sottoscritto l'accordo di cui all'art. 8 comma 3; inoltre, la stessa informazione viene inoltrata dalla *struttura responsabile* anche ai Ministeri dell'interno e della difesa ed ai Dipartimenti Informazioni per la sicurezza e della Protezione civile, al Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti nonché al proprietario e all'operatore dell'infrastruttura e al Prefetto territorialmente competente. Infine, l'articolo prevede che la *struttura responsabile* comunichi annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse.

L'art. 11 riguarda aspetti connessi con la protezione delle ICE designate e stabilisce che il Ministero dell'interno, il Ministero della Difesa, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti, pongono in essere, per gli aspetti di propria competenza, ogni utile azione di coordinamento per favorire la protezione delle ICE, ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali e delle articolazioni locali e tenendo informato il Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione.

Si stabilisce che a livello locale la responsabilità della protezione delle ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.

Inoltre, si stabilisce che il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonché il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario che funge da punto di contatto con la *struttura responsabile* e con il Prefetto. Il decreto stabilisce che ai funzionari designati non sono corrisposti compensi, né rimborsi spese.

L'articolo 11 stabilisce infine che il NISP può promuovere e coordinare l'elaborazione di procedure di coordinamento interministeriale.

L'art. 12 riguarda gli adempimenti per la protezione delle ICE. In particolare, si norma che l'operatore di una ICE designata, nel termine di 30 giorni dalla designazione, comunichi al Prefetto competente, al proprietario ed alla *struttura responsabile*, il nominativo di un funzionario designato quale punto di contatto in materia di sicurezza. La struttura responsabile ne deve quindi informare i funzionari nominati quali punti di contatto in base all'art. 11 comma 3.

L'operatore della ICE designata ha l'obbligo di attivare la procedura per il rilascio di NOS nazionale e UE al funzionario per il collegamento in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 124 del 3 agosto 2007 e relative disposizioni attuative, informandone l'interessato. Inoltre, ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di sicurezza; il funzionario per il collegamento in materia di sicurezza svolge il ruolo di funzionario alla sicurezza all'interno dell'organizzazione.

L'articolo stabilisce inoltre che l'operatore della ICE designata debba completare nel termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE un piano di sicurezza dell'operatore

(PSO); tale PSO deve essere revisionato ogni cinque anni. Si prevede inoltre che, ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informi la Commissione europea. Nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere il conseguente PSO, ovvero nell'aggiornare il piano esistente, l'operatore, anche tramite il funzionario per il collegamento in materia di sicurezza, può acquisire consulenza dal Prefetto competente, che si avvale anche del contributo dei funzionari di cui all'art.11 comma 3 e della *struttura responsabile*. L'Allegato B riporta i parametri minimi per il PSO concordati in sede comunitaria. L'articolo 12 stabilisce che tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della redazione del PSO, nonché il documento di analisi dei rischi, siano considerati e trattati come informazioni sensibili. Inoltre, nell'articolo si afferma che, qualora l'ICE designata disponga già di un PSO e di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi di norme e leggi vigenti, il Prefetto si limita ad accertare che tali disposizioni normative rispettino i parametri minimi riportati in Allegato B.

L'art. 13 riguarda la definizione del punto di contatto nazionale (verso gli altri Stati Membri e la Commissione europea) per la Protezione delle ICE (PICE); tale ruolo viene attribuito al NISP. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche, delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici in materia.

L'art. 14 stabilisce che il NISP promuova e coordini, ove ritenuto opportuno, l'elaborazione di direttive interministeriali contenenti parametri integrativi di protezione. Inoltre, è stabilito che il NISP, entro un anno dalla designazione di una ICE, elabori una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera l'ICE designata. Inoltre, ogni due anni il NISP elabora i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è una ICE designata. L'input alla Commissione europea della valutazione delle possibili minacce e dei dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità è a carico della *struttura responsabile*.

L'art. 15 stabilisce che le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli art. 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 124, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 3 della stessa legge.

L'art. 16 riguarda le Disposizioni finali e la copertura finanziaria e afferma che non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica, e che le Amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'art. 17 riguarda l'entrata in vigore e stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'Allegato A riporta l'elenco dei sotto-settori dei settori energia e trasporti.

L'Allegato B riporta i requisiti minimi del piano di sicurezza dell'operatore (PSO).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 114/08 CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Responsabile: Ing. Luisa Franchina, Direttore Generale della Segreteria per le attività sulle infrastrutture critiche Ufficio del Consigliere Militare. Tel 328 3807448

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni che seguono.

Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e successive modificazioni regola quanto attiene l'istituzione e le competenze dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

L'art.76 della Costituzione disciplina quanto attiene all'esercizio della funzione legislativa e l'art.87 disciplina quanto attiene alla promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica.

La direttiva 2008/114/CE della Commissione europea regola l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Le "Linee guida non Vincolanti" (Non Binding Guidelines) n. JRC 48985 emanate dalla Commissione europea attraverso il Joint Research Centre forniscono criteri tecnico-economici per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE.

La legge 4 giugno 2010, n. 96 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'art.1 disciplina le deleghe per il Governo e l'allegato B disciplina il recepimento della direttiva 2008/114/Ce del Consiglio europeo.

L' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009, pubblicata sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010 istituisce la segreteria di coordinamento interministeriale per le infrastrutture critiche.

Il D.L. 27-7-2005 n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31/07/2005, n. 155 norma quanto attiene le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale.

Il decreto del 9 gennaio 2008 del Ministro dell'Interno "Individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale", pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 2008 n. 101 norma quanto attiene gli ambiti per l'individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale.

Il decreto del 21 ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante disposizioni attuative dell'art. 2 co. 2, 3, 4 dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata in GU 20 ottobre 2003, n. 252 disciplina gli aspetti connessi alla classificazione sismica e le verifiche sugli edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Il DPCM dell'8 aprile 2008, "Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato", pubblicato nella G.U. del 16 aprile 2008 n. 90 disciplina quanto concerne il segreto di Stato e le classifiche di segretezza.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

La direttiva 2008/114/CE della Commissione relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione impone il recepimento nella normativa nazionale e la legge

4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, riporta tale direttiva nell'allegato B con delega al Governo.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

I moderni Paesi occidentali hanno realizzato nel corso degli anni un modello di società che è caratterizzato da una elevata "qualità della vita", intendendo con questa locuzione la possibilità di accedere ad un insieme di servizi e di opportunità "di base" che vengono messe a disposizione di ogni singolo cittadino affinché egli possa esprimere al meglio le proprie attitudini e soddisfare i propri bisogni.

Fa parte della "qualità della vita" la disponibilità per la popolazione di alcuni servizi fondamentali, primi tra tutti la fornitura dell'energia e il sistema dei trasporti. La non sicurezza di questi servizi comporterebbe un forte impatto sulla popolazione, legato anche alla stretta interdipendenza tra i processi socio economici delle moderne società.

A titolo di esempio, si consideri il recente evento dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajokull in Islanda: in soli tre giorni sono stati causati i seguenti impatti, distribuiti su 20 paesi europei:

- 200 milioni di euro al giorno di perdita totale per le compagnie aeree;
- 7 milioni di passeggeri bloccati in tutta Europa;
- treni e trasporti su strada in crisi per picco di carico;
- assenza di manpower per importanti attività;
- assenza di beni in trasporto Cargo con gravi perdite nel settore delle derrate alimentari che sono andate in deperimento (pesce, carne, formaggi, ecc);
- servizi sanitari in grande difficoltà;
- servizi di emergenza attivati per il ricovero notturno in aeroporto e nelle stazioni ferroviarie.

Quanto sopra vale a maggior ragione in considerazione della sempre più incombente minaccia terroristica, che rende ipotizzabili scenari ben più complessi e drammatici,

in cui il collasso a catena descritto in questo esempio, potrebbe interessare un numero ancora più cospicuo di infrastrutture.

L'intervento regolatorio, in recepimento della Direttiva 114/08 CE, quindi, si pone il problema di garantire la corretta funzionalità delle Infrastrutture Critiche europee, ovvero delle Infrastrutture che forniscono beni e servizi essenziali per la popolazione di almeno due Stati Membri dell'UE, a fronte delle molteplici possibili minacce, sia di origine antropica che naturale, che potrebbero causarne un fuori servizio con i conseguenti impatti economici e sociali

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento regolatorio e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Gli obiettivi da realizzare mediante l'intervento regolatorio sono rappresentati da un incremento nella sicurezza e nella salvaguardia della qualità della vita della popolazione, grazie alla maggiore garanzia della continuità del servizio delle infrastrutture che forniscono beni e servizi essenziali.. Inoltre, l'intervento regolatorio vuole raggiungere un effetto positivo in termini di rapporti con gli altri Stati Membri dell'Unione Europea, grazie all'armonizzazione delle misure relative alla protezione delle Infrastrutture Critiche. Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto forma di Infrastrutture Critiche di rilevanza europea identificate ai sensi della normativa e sotto il profilo organizzativo attraverso il miglioramento dei processi decisionali e di protezione.

E) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Dicasteri e soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito dei settori energia e trasporti.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati

L'intervento regolatorio è frutto di procedure di consultazione avvenute in corso di istruttoria AIR tra gli Uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministro degli affari esteri, il ministro dell'interno, il ministro della giustizia, il ministro della difesa e il ministro dell'economia e finanze, attraverso formali tavoli tecnici. Nel corso delle consultazioni non sono state interpellate le categorie rappresentative sociali, in quanto si è ritenuto che non fossero ravvisabili in alcun modo oneri o svantaggi per i lavoratori o per la popolazione derivanti dall'intervento regolatorio, anzi, soltanto benefici.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

L'opzione di non intervento è stata esclusa attesi gli obiettivi positivi perseguiti, nonché in ragione della delega al Governo. Si tratta pertanto di un intervento normativo necessitato.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONI OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Sia nell'ambito della stessa amministrazione che nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative; visti anche i limiti stringenti posti dalla delega che non consentivano alternative effettivamente praticabili

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo di analisi applicato per la valutazione degli effetti che le nuove norme avrebbero introdotto è avvenuto a livello europeo nel corso della predisposizione della direttiva stessa

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi introduce semplificazione delle procedure senza aumenti di spese; oltre ad un aumento della sicurezza e nella salvaguardia della qualità della vita della popolazione, grazie alla maggiore garanzia della continuità del servizio delle infrastrutture che forniscono beni e servizi essenziali.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento regolatorio comporta alcuni obblighi informativi a carico dei destinatari che sono: la Presidenza del Consiglio, nella struttura responsabile, deve comunicare ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri, che possono esserne interessati in modo significativo, l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE; deve inoltre informare annualmente la Commissione europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriali; e informare della designazione di una ICE gli Stati membri interessati; inoltre deve comunicare annualmente alla Commissione europea il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse; e informare della designazione di una ICE i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti Informazioni per la sicurezza e della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti, nonché il proprietario e l'operatore dell'infrastruttura ed il Prefetto territorialmente competente per i conseguenti

adempimenti di carattere nazionale; infine, deve informare la Commissione europea sulle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera una ICE designata; e comunicare ogni due anni alla Commissione europea i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un ICE designata.

Il NISP è tenuto a: porre a disposizione degli operatori e dei Prefetti interessati le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, acquisite dalla Commissione europea, informandoli anche delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici in materia;

L'operatore di una ICE designata è tenuto, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'ICE, a comunicare al Prefetto competente, al proprietario ed alla struttura responsabile, il nominativo del funzionario designato, quale punto di contatto in materia di sicurezza.

Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa la Commissione europea

Il Ministero dell'interno, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti, pongono in essere, informano il NISP di tutte le azioni e le misure messe in atto per garantire la protezione delle ICE, ubicate in territorio nazionale.

Tutti gli obblighi informativi richiesti sono stati valutati al fine di garantire la sicurezza della popolazione, non creando inutili o superflui aumenti dei costi amministrativi

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in considerazione comparazioni in quanto non sono state individuate opzioni alternative all'intervento regolatorio.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le modifiche apportate con intervento regolatorio sono immediatamente attuabili con le attuali esistenti strutture: risorse umane; finanziarie e patrimoniali, pertanto non ci sono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato. L'intervento risulta invece positivo per quanto riguarda la competitività del sistema economico, in quanto mira ad incrementare la sicurezza degli operatori e del sistema infrastrutturale complessivo del Paese. Esso costituisce inoltre un elemento di certezza normativa per gli operatori stessi.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio risultano essere: Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la struttura responsabile, il Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed Enti vigilati, Ministero dell'interno, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Difesa, prefetti territorialmente competenti per le ICE designate.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Non sono previste azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico con le strutture e nelle modalità già esistenti provvederanno al controllo ed al

monitoraggio della regolare attuazione e degli effetti degli interventi sulle eventuali infrastrutture critiche identificate.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

La Presidenza del Consiglio, attraverso la struttura responsabile, rifacendosi anche alle relazioni e alle indicazioni che riceverà dai ministeri delle infrastrutture e dello sviluppo economico, provvederà ad elaborare la prescritta verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente il raggiungimento degli obiettivi dalla direttiva in tema di sicurezza della collettività, l'efficienza delle procedure e il relativo e idoneo snellimento e il rapporto costi benefici.

Al termine si potrà valutare l'opportunità di eventuali interventi correttivi attivando le procedure a livello europeo per la revisione della direttiva 114/08.

Comunque è previsto dalla direttiva un iter di revisione in sede europea a partire dal 2012.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro per le politiche europee, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e finanze.

Titolo: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 114/08 CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

PARTE I. ASPETTI *TECNICO* NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo:

Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione.

Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far designare ICE.

La direttiva 2008/114/CE della Commissione relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione impone il recepimento nella normativa nazionale e la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, riporta tale direttiva nell'allegato B con delega al Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale:

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 25 luglio 1997, n 250 e successive modificazioni;
- articoli 76 e 87 della Costituzione;
- direttiva 2008/114/CE della Commissione relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;
- legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'art.1 e l'allegato B;
- Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint Research Centre;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009, pubblicata sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010;
- D.L. 27-7-2005 n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31/07/2005, n. 155;
- Decreto del 9 gennaio 2008 del Ministro dell'Interno "Individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale", pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 2008 n. 101;
- Decreto del 21 ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante disposizioni attuative dell'art. 2 co. 2, 3, 4 dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata in GU 20 ottobre 2003, n. 252;
- DPCM dell'8 aprile 2008, "Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato", pubblicato nella G.U. del 16 aprile 2008 n. 90.

3) Incidenza delle norme proposte su leggi e regolamenti:

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti diversi da quelli indicati al precedente punto 2.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali:

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, co. I, della Costituzione:

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e dell'utilizzabilità delle possibilità di delegificazione

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto:

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario e adotta una Direttiva comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla norma vigente

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo:

Verificata la insussistenza di deleghe del genere indicato nel titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti attuativi



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

ANP/84/POCOT/383


12 GEN. 2011


Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

E, p.c. Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/114/CE, concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO






*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 12 GEN. 2011

Prot. N. 2072
Prot. Entrata N. 2040
Allegati: 1
Risposta a nota del :


All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica verificata.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

RELAZIONE TECNICA
(art. 17 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Argomento: Decreto Legislativo relativo all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche nazionali ed europee, nonché alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (attuazione della direttiva 2008/114/CE del Consiglio Europeo).

Ai sensi dell'Articolo 17 della legge n.196/2009, si forniscono delucidazioni in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dal presente decreto.

Si premette che lo schema di decreto legislativo interviene ad integrare l'ordinamento in attuazione della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, che conferisce delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2008/114/CE in materia di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Per quanto d'interesse, ai fini della presente relazione, rileva il contenuto dell'art. 16 dello schema di decreto legislativo sopra descritto quale rituale norma di chiusura in tema di invarianza della spesa che comporta l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie compatibili con le vigenti assegnazioni di cui dispongono le Amministrazioni competenti.

Si evidenzia, inoltre, che le previsioni introdotte nello schema non modificano le competenze dei Ministeri degli Esteri, dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Enti vigilati, né quelle del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dall'analisi particolareggiata dello schema si rileva quanto segue:

- *Art. 4 Strutture responsabili e nucleo interministeriale* prevede che il Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione, istituito con DPCM 5 maggio 2010, venga integrato con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del

Ministero dei Trasporti ed Enti vigilati. Il co. 4 del presente articolo, in virtù della salvaguardia dell'invarianza della spesa, stabilisce che non vengano corrisposti compensi, né rimborsi spese ai componenti del predetto nucleo, come già avviene. Il medesimo articolo prevede che con apposito decreto il Presidente del Consiglio individua una struttura responsabile, nell'ambito delle strutture esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in grado di assolvere, oltre ai compiti istituzionali, anche i compiti attribuiti dallo schema di decreto in questione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato nell'Art. 16 dello schema. Alle attività della struttura responsabile, predetta, potranno partecipare funzionari appartenenti ai Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Difesa e dal Dipartimento della protezione civile, appositamente designati in ordine agli aspetti di propria competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato nell'Art. 16 dello schema. Al co. 5 viene citata la CITDC per il supporto al Ministro dell'interno; si precisa che tale Commissione è già esistente ed è stata istituita con DM del 28 settembre 2001

- Art. 11 *Responsabili della Protezione* al co. 3 si prevede che i Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Infrastrutture e dei Trasporti, dell'interno, della Difesa ed il Dipartimento della Protezione Civile individuino per ciascuna Infrastruttura Critica Europea (ICE) un proprio funzionario per il collegamento con la struttura responsabile e con il Prefetto prevedendo al successivo co. 4 in virtù della salvaguardia dell'invarianza della spesa, la non corresponsione di compensi, e di rimborsi spese ai funzionari designati.
- Art.12 *Adempimenti per la protezione* al co. 3 si precisa che presso ogni ICE opera un'organizzazione di sicurezza ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate (legge 124/2007). **Ciò comporta, ai fini degli oneri connessi, il reperimento di un locale idoneo alla conservazione di materiale classificato. L'adempimento deve essere assolto dal proprietario dell'ICE, se privato, mentre le Amministrazioni pubbliche hanno già**

un'organizzazione di sicurezza. Per quanto concerne il "funzionario alla sicurezza" questo, ai sensi della legge 124/2007 è scelto tra i funzionari già in servizio e senza oneri aggiuntivi.

Posto, pertanto, che le misure organizzative introdotte e la disciplina legata al recepimento della direttiva 2008/114/CE delineano un quadro organico al cui interno vengono regolate una pluralità di attività, lo schema di provvedimento interviene quale cornice regolativa di un complesso di dotazioni/sistemi già esistenti, senza presupporre ulteriori stanziamenti quale effetto diretto delle prescrizioni introdotte.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

IGABE-CA-IV
[Signature]

[Signature] Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]
12 GEN. 2011

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/114/CE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE E LA DESIGNAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE EUROPEE, E LA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI MIGLIORARNE LA PROTEZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Viste le *Non Binding Guidelines* n. JRC 48985 per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint Research Centre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle crisi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nell'allegato A al presente decreto.

3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far designare ICE.
4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, né quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, non modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a ciò preposte, e dai singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui è attribuita tale competenza.
5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, già stabiliti da disposizioni in vigore, nonché gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) *infrastruttura*: un elemento, un sistema o parte di questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
 - b) *infrastruttura critica (IC)*: infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;
 - c) *settore*: campo di attività omogenee, per materia, nel quale operano le infrastrutture, che può essere ulteriormente diviso in sotto-settori;
 - d) *intersettoriale*: che riguarda due o più settori o sotto-settori;
 - e) *infrastruttura critica europea (ICE)*: infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;
 - f) *effetti negativi esterni*: effetti negativi dovuti alla perdita di funzionalità di un'infrastruttura e di erogazione del relativo bene o servizio;
 - g) *effetti negativi intrinseci*: effetti negativi che, l'eventuale danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;
 - h) *criterio di valutazione settoriale*: percentuale dei fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una parte di territorio dell'Unione europea;
 - i) *criteri di valutazione intersettoriale*: elementi per la valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
 - l) *proprietario dell'infrastruttura*: soggetto pubblico o privato che ha la proprietà di un'infrastruttura;

- m) *operatore dell'infrastruttura*: soggetto pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura;
- n) *informazioni sensibili relative alle IC*: dati e notizie, relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla distruzione di tali infrastrutture;
- o) *analisi dei rischi*: valutazione della vulnerabilità di una ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti negativi esterni e intrinseci;
- p) *protezione*: attività per assicurare funzionalità, continuità ed integrità di una ICE o ridurne, comunque, le possibilità di danneggiamento o distruzione.

ART. 3

(Tutela delle informazioni sensibili)

1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE, è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative.
2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e delle notizie di cui al comma precedente è consentito solo al personale in possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative disposizioni attuative.
3. Sono fatte salve le necessità di diffusione, anche preventiva, di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a qualsiasi titolo prestano attività nell'IC, ai fini della salvaguardia degli stessi.
4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.

ART. 4

(Nucleo interministeriale e Struttura responsabile)

1. Il *Nucleo interministeriale situazione e pianificazione* (NISIP), nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010 svolge le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dal Presidente del Consiglio dei ministri in altre materie.
2. Per tali funzioni il NISIP è integrato dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito decreto, individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominata '*struttura responsabile*', cui sono affidate, per il supporto al NISIP, le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2 non sono corrisposti compensi, né rimborsi spese.
5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a tal fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, costituita con proprio decreto.
6. Per gli aspetti connessi con le attività ed i compiti di protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove ritenuto opportuno, designano, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attività della '*struttura responsabile*' in ordine agli aspetti di propria competenza.

ART. 5

(*Individuazione settoriale*)

1. La *struttura responsabile* di cui all'articolo 4, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere potenzialmente critica.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base a tale criterio, individuano e, comunicano alla *struttura responsabile*, con apposito decreto dirigenziale, le infrastrutture potenzialmente critiche.

ART. 6

(*Individuazione di potenziali ICE*)

1. Ogni infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e, a tal fine, è esaminata la gravità dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a criteri di valutazione intersettoriali.
2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
 - a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti;
 - b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti ambientali;
 - c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi essenziali.
3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilità di alternative, delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino della funzionalità.
4. Ai soli fini della individuazione delle ICE, il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), anche su proposta della *struttura responsabile* di cui

all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali l'infrastruttura è definita potenzialmente critica.

5. La *struttura responsabile*, applicando i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi dell'articolo 5, individua le potenziali ICE.

ART. 7

(Individuazione delle ICE))

1. La *struttura responsabile*, tenendo informato il NISP:
 - a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri, che possono esserne interessati in modo significativo, l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;
 - b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri la comunicazione dell'individuazione di potenziali ICE nel loro territorio, cui l'Italia potrebbe essere interessata in modo significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;
 - c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri, insieme al Ministero degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, discussioni bilaterali o multilaterali, per verificare l'effettiva criticità delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
 - d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in territorio nazionale.
2. La *struttura responsabile*, inoltre, su richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma 5, che ritenga di esserne interessata, informa la Commissione europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o multilaterali riguardo ad una o più infrastrutture ubicate nel territorio di altro Stato membro, che non ne ha comunicato l'individuazione.
3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano tali limiti per gli Stati membri interessati; ove ciò si verifichi l'infrastruttura è individuata come ICE.
4. La Commissione europea può partecipare alle discussioni bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura.
5. La *struttura responsabile* informa annualmente la Commissione europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriali.

ART. 8

(Designazione delle ICE)

1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, è designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio è ubicata.
2. Su proposta della *struttura responsabile*, il NISP, previa valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel territorio nazionale.

3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la infrastruttura designata ICE, la *struttura responsabile*, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un'intesa per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta del NISP, è designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto che è trasmesso alla *struttura responsabile* per gli adempimenti successivi.
5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo regolamento di attuazione.

ART. 9

(Termine del processo e periodico riesame)

1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE è completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e riesaminato ogni cinque anni.

ART. 10

(Comunicazioni concernenti le ICE)

1. La *struttura responsabile* informa della designazione esclusivamente gli Stati membri con cui è stata sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse.
2. La *struttura responsabile* informa della designazione delle ICE, anche i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti informazioni per la sicurezza e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, nonché il proprietario e l'operatore dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), ed il Prefetto territorialmente competente, per i conseguenti adempimenti di carattere nazionale.

ART. 11

(Responsabili della protezione)

1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e tenendo informato il NISP.
2. A livello locale la responsabilità della protezione delle ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri individuano, per

ciascuna ICE, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario che funge da punto di contatto con la *struttura responsabile*.

4. Ai funzionari di cui al comma precedente non sono corrisposti compensi né rimborsi spese.

ART. 12

(Adempimenti per la protezione)

1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto competente, al proprietario ed alla *struttura responsabile*, che ne informa anche i funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.
2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone l'interessato.
3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di sicurezza ed è individuato, quale funzionario alla sicurezza, il funzionario di cui al comma 1.
4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la *struttura responsabile*, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o aggiornare il conseguente piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria e riportati nell'allegato B.
5. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della redazione del PSO, nonché il documento di analisi dei rischi, sono considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC.
6. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato ogni cinque anni.
7. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il PSO entro il termine di un anno, la *struttura responsabile* ne informa la Commissione europea.
8. Ove l'ICE designata, disponga già di un PSO ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il Prefetto si limita ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B e ne informa i funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.

ART. 13

(Punto di contatto nazionale)

1. Il NISP è punto di contatto nazionale per la Protezione delle ICE (PICE) con gli altri Stati Membri e con la Commissione europea.
2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'art. 11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche, delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici in materia.

ART. 14

(Direttive ed altri adempimenti)

1. Il NISP può coordinare l'elaborazione di direttive interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione, ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle Amministrazioni competenti:
 - a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera l'ICE designata e la *struttura responsabile* ne informa la Commissione europea;
 - b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un ICE designata e la *struttura responsabile* comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.

ART. 15

(Contributo degli organismi di informazione per la sicurezza)

1. Le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.

ART. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

Suddivisione dei settori Energia e Trasporti in sotto-settori

Settore **ENERGIA**

Sottosettori:

- **Elettricità**, comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura di elettricità;
- **Petrolio**, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
- **Gas**, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL;

Settore **TRASPORTI**

Sottosettori:

- **Trasporto stradale;**
- **Trasporto ferroviario;**
- **Trasporto aereo;**
- **Vie di navigazione interna;**
- **Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.**

Allegato B

Requisiti minimi del piano di sicurezza dell'operatore (PSO).

Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione.

Il PSO comprende:

l'individuazione degli elementi più importanti dell'infrastruttura;

1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce più rilevanti, individua la vulnerabilità degli elementi e le possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalità dell'intera infrastruttura;
2. l'individuazione, la selezione e la priorità delle misure e procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad applicazione graduata.
3. Le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere utilizzate in modo continuativo e comprendono:
 - sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione, controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione);
 - predisposizioni organizzative per allertamento comprese le procedure di gestione delle crisi;
 - sistemi di controllo e verifica;
 - sistemi di comunicazione;
 - addestramento ed accrescimento della consapevolezza del personale;
 - sistemi per la continuità del funzionamento dei supporti informatici.
4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di tempo.

Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 11, 12 e 20 del D.Lgs. n. 334/1999.